

**COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE**

Vista l'istanza della società X Srl operativa nel settore della produzione e la commercializzazione di coloniali, spezie, erbe aromatiche e simili volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere sulla realizzazione di una scissione parziale proporzionale.

PREMESSO CHE

Per quel che si ricava dall'istanza la società istante - il cui capitale interamente versato ammonta ad E 678.000 ed è detenuto da tre soci, nella misura del 16,50% ciascuno, e la società Y Srl, per il restante 67% - dichiara che, dopo aver recentemente ultimato la costruzione di un moderno stabilimento industriale, dove è attualmente svolta l'attività di produzione e vendita di spezie e prodotti affini, ha considerevolmente incrementato la propria capacità produttiva.

Per finanziare la nuova struttura produttiva, la società istante ha contratto con la Banca ===== Spa un finanziamento a medio/lungo termine di E 5.300.000 ed un mutuo fondiario pari a E 2.125.000.

La società vorrebbe trasferire l'intero patrimonio immobiliare, unitamente ai precitati finanziamenti, ad una società beneficiaria di nuova costituzione, denominata XJ Srl e partecipata dai soci nella medesima percentuale di partecipazione degli stessi al capitale della scissa che da parte loro non intendono alienare a terzi le rispettive quote nella società beneficiaria o porre la stessa in stato di liquidazione, né sono intenzionati a cedere la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria della scissa, in quanto l'eventuale ingresso di nuovi soci nella scissa medesima non comporterà alcun avvicendamento con gli attuali titolari delle quote societarie.

La ipotizzata operazione di scissione parziale proporzionale, che avverrebbe a valori contabili renderebbe meno onerosa e, pertanto, più appetibile la partecipazione al capitale di nuovi investitori che siano disposti ad apportare le risorse finanziarie necessarie per il potenziamento dell'attività di produzione e commercializzazione di spezie e prodotti affini.

La neocostituenda beneficiaria svolgerebbe esclusivamente l'attività di gestione immobiliare, concedendo in locazione alla scissa, a prezzi di mercato, il fabbricato trasferito per effetto della scissione, mentre la società istante continuerebbe ad esercitare l'ordinaria attività produttiva e distributiva di condimenti, spezie e prodotti similari.

L'istante ritiene che l'operazione sia sorretta da valide ragioni economiche, le quali si sostanziano nell'opportunità di facilitare la quotazione di X Srl sul "Mercato Expandi" e/o favorire l'ingresso in società di nuovi "partner" commerciali, al fine di rafforzare ed implementare l'attività imprenditoriale finora esercitata. È opinione dell'istante, infatti, che la detta operazione straordinaria possa sensibilmente migliorare i parametri finanziari e patrimoniali richiesti per l'eventuale quotazione sul "Mercato Expandi", atteso che la scissa non risulterebbe più gravata dei cospicui oneri rappresentati dal finanziamento a medio/lungo termine e dal mutuo fondiario.

CONSIDERATO CHE

il quesito, pur prospettato nel rispetto della correttezza procedurale, non colma le riserve sulle valide ragioni economiche del disegno che sul punto sembra alquanto generico. A tale criticità si somma il rilievo che dalla documentazione esibita è possibile rilevare solo la rilevanza contabile, e non fiscale, dei valori connessi alla realizzazione del progetto ma anche e, soprattutto, che non si conoscono gli esiti della verifica effettuata dalla guardia di finanza (segnalata dalla DRE nella nota di trasmissione) successivamente alla proposizione dell'interpello. Tali lacune sono dirimenti e suggeriscono l'opportunità di attivare la procedura d'integrazione istruttoria.

Tutto ciò premesso, in accoglimento dell'avviso espresso dal relatore, il Comitato, dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera di attivare la procedura prevista dal comma 13 dell'art. 5 del Regolamento adottato con DM n. 194 del 13 giugno 1997 formalizzando al contribuente un'informativa alla quale lo stesso dovrà fornire risposta nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

Deliberato il 9 maggio 2007

Deposito: 15 maggio 2007